

Parlamento inglese - Il *Bill of Rights* (Dichiarazione dei diritti)

Avendo l'abdicazione dell'ex re Giacomo II re il trono vacante, Sua Altezza il principe d'Orange (del quale è piaciuto a Dio Potente fare il glorioso strumento che doveva liberare questo regno dal papismo e dal potere arbitrario) ha fatto, per consiglio dei Lords spirituali e temporali e di parecchie persone notabili dei Comuni, indirizzare lettere ai Lords spirituali e temporali protestanti, e altre lettere alle differenti contee, città, università, borghi e ai cinque porti, perché essi scelgano degli individui capaci di rappresentarli nel Parlamento che doveva essere riunito e aver sede a Westminster il 22° giorno di gennaio 1689, ai fini di avvisare che la religione, le leggi e la libertà non possano più d'ora in avanti essere in pericolo di essere fatte cadere; in virtù delle dette lettere le elezioni sono state fatte.

In queste circostanze i detti Lords spirituali e temporali e i Comuni, oggi riuniti in virtù delle loro lettere ed elezioni, costituendo insieme la rappresentanza piena e libera della Nazione, e considerando gravemente i mezzi migliori per raggiungere lo scopo suddetto, dichiarano anzitutto (come i loro antenati hanno sempre fatto in casi simili), per assicurare i loro antichi diritti e libertà:

I Che il preteso potere dell'autorità reale di sospendere le leggi o l'esecuzione delle leggi, senza il consenso del Parlamento, è illegale.

II Che il preteso potere regio di dispensare dalle leggi o dall'esecuzione delle leggi, come è stato usurpato ed esercitato per il passato, è illegale. [...]

IV Che una esazione di denaro per la corona o al suo uso, sotto pretesto di prerogativa, senza il consenso del Parlamento, per un tempo più lungo, o in una maniera diversa da quella che è o sarà consentita dal Parlamento, è illegale.

V Che la leva o il mantenimento di un'armata nel regno, in tempo di pace, senza il consenso del Parlamento, è contrario alla legge. [...]

VII Che i sudditi protestanti possono avere per loro difesa delle armi conformi alla loro condizione e permesse dalla legge.

VIII Che le elezioni dei membri del Parlamento devono essere libere.

IX Che la libertà di parola, di discussione o di procedura in seno al Parlamento, non può essere intralciata o messa in discussione in nessuna corte o altro luogo fuor che il Parlamento stesso.

X Che non si possono esigere cauzioni, né imporre ammende [pene pecuniarie] eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.

XI Che la lista dei giurati scelti deve essere stesa in buona e dovuta forma ed essere notificata, che i giurati i quali, nei processi di alto tradimento, decidono sulla sorte delle persone, devono essere dei liberi proprietari. [...]

XIII Che infine, per rimediare a tutti i torti, e per il miglioramento, il rafforzamento, la difesa delle leggi, il Parlamento dovrà essere frequentemente riunito.

Ed essi richiedono e reclamano con insistenza tutte le cose suddette come loro diritti e libertà incontestabili; e anche che nessuna dichiarazione, giudizio, atto o procedura, avendo nociuto al popolo in uno dei punti suddetti, possa in nessuna maniera servire, in avvenire, da precedente o da esempio.

Essendo particolarmente incoraggiati dalla dichiarazione di S.A. il Principe d'Orange, a fare questo reclamo dei loro diritti, considerato come il solo mezzo per ottenerne completo riconoscimento e garanzia.

Fiduciosi che Sua Altezza il Principe d'Orange perfezionerà l'opera di liberazione già da lui tanto avanzata e li preserverà ancora da ogni violazione dei loro diritti, che essi hanno sopra affermato, e da tutti gli altri attentati alla loro religione, ai loro diritti e libertà.

I detti Lords spirituali e temporali e i Comuni, riuniti a Westminster fissano che Guglielmo e Maria, principe e principessa d'Orange, sono e sono dichiarati re e regina d'Inghilterra, di Francia, d'Irlanda e dei territori dipendenti. [...]

I detti Lords spirituali e temporali e i Comuni riuniti in Parlamento per ratificare, confermare e fondare la detta dichiarazione, e gli articoli, clausole e punti contenutivi, per virtù di una legge del Parlamento in forma dovuta, supplicano che sia dichiarato e fissato che tutti e ciascuno dei diritti e libertà affermati e reclamati nella detta dichiarazione sono i veri, antichi e incontestabili diritti e libertà del popolo di questo regno, e saranno considerati, riconosciuti, consacrati, creduti e considerati come tali; che tutti e ciascuno degli articoli suddetti saranno formalmente e strettamente tenuti e osservati così come sono espressi nella detta dichiarazione.

F. Battaglia, *Le carte dei diritti*, Sansoni, Firenze 1946, pp. 27-31